



Cod. H28G/O11  
Cod. MP/Consulenza Legale/ne

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale

**Prot.: 000073**

**Data: 19/01/2021**

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**BRINDISI**

**Oggetto: Rif. Vs. nota del 23 dicembre 2020, prot. n. 2331 – esercizio  
professionale architetto residente all'estero.**

Con riferimento al quesito posto, occorre premettere, dall'esame della documentazione fornita, che l'architetto è iscritto all'AIRE.

Al riguardo, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII, con parere del 27.6.2001, prot. n. 7/1834/U, inviato al CNI, ha affermato che gli Ordini dovranno consentire l'iscrizione (o mantenere iscrizioni già effettuate) di professionisti italiani appartenenti alle liste dell'AIRE, sempre che detti professionisti documentino il possesso di un domicilio professionale in Italia, e ciò in base all'art.16 della L. 21 dicembre 1999, n.526, che equipara espressamente domicilio professionale e residenza "*ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri*" da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea.

Sempre secondo il Ministero, tale norma consente ai cittadini dell'Unione Europea - tra i quali rientrano anche i cittadini italiani - di conservare l'iscrizione all'albo di appartenenza professionale mantenendo il solo domicilio professionale in Italia.

Dall'esame della documentazione fornita, non è del tutto chiaro se l'architetto abbia formalmente mantenuto il domicilio professionale in Italia.

Ciò premesso, occorre altresì osservare che è tuttora vigente l'art. 7 del D.Lgs. n. 129 del 1992, il quale prevede che "*I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza*".

Dall'esame della documentazione fornita, l'architetto rientra nell'applicazione di tale disposizione.





In base a quanto sopra premesso e osservato, ne deriva che:

- è possibile mantenere l'iscrizione all'Albo italiano, ed è possibile essere iscritti contemporaneamente all'Albo Italiano e a quello Francese, dal momento in cui il professionista è iscritto all'AIRE e rientra nel caso previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 129 del 1992;
- l'architetto può esercitare la professione di architetto in Italia, essendo iscritto all'AIRE, dovendo tuttavia eleggere il proprio domicilio professionale nella provincia di competenza territoriale dell'Ordine.
- l'iscritto potrà firmare i progetti esecutivi di opere edilizie e seguire la direzione dei lavori stessi.

Va comunque evidenziato che l'iscritto sarà soggetto, in Italia, alla formazione obbligatoria, a valutazioni di carattere disciplinare, attraverso il Consiglio di Disciplina, e qualora si trovasse a sottoscrivere un contratto, in evasione di un incarico, sarà obbligato a stipulare idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento*  
*Università, Tirocini ed Esami di Stato*  
(arch. Paolo Malara)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

